



PROVINCIA DI TERNI

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO – PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'UTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2018 (art. 68 CCNL 21.05.2018)

Il giorno ventotto dicembre 2018, alle ore ^{14,00}~~13:45~~ in Terni, presso la sede della Provincia, ha avuto luogo l'incontro tra l'amministrazione provinciale, rappresentata dalla Delegazione trattante di parte pubblica così composta:

Dott.ssa Gioia Rinaldi
Dott. Maurizio-Agro'

Presidente _____
Dirigente ASSENTE

ed i rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali:

RSU Veneri Cristofani, Morzeri Ezzeano
CGIL – FP Denise Marchetti
UIL – FPL _____
CISL – FPS Paolo Quozzi
CSA _____

LE PARTI

- **Preso atto** del “Fondo risorse decentrate” per l'anno 2018, così come costituito con Determinazione Dirigenziale n. 520 del 16.11.2018, modificata con D.D. n. 576 del 07.12.2018, sulla base di quanto disposto dall'art. 67 del nuovo CCNL del 21.05.2018;
- **Vista** la pre-intesa di contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto tra le parti in data 11.12.2018;
- **Vista** la Deliberazione del Presidente n. 124 del 28.12.2018 con la quale la Delegazione trattante di parte pubblica viene autorizzata alla sottoscrizione definitiva della suddetta ipotesi di CCDI;

SOTTOSCRIVONO

il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo relativo alla destinazione delle risorse del “Fondo risorse decentrate 2018, così come di seguito dettagliato:

Terni, lì 28.12.2018

Per la delegazione trattante di parte pubblica
(Presidente)



Per la delegazione di parte sindacale

R.S.U. Maria Emma

CISL FPS [Signature]

CGIL FP [Signature]

UIL FPL _____

CSA _____

FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 - RIPARTIZIONE AI SENSI ART. 68 CCNL 21.05.2018

ISTITUTI FINANZIATI CON RISORSE STABILI	
<i>PROGRESSIONE ECONOMICA</i> (art. 68, comma 1, CCNL 2016-2018)	376.200,00
<i>INDENNITA' DI COMPARTO</i> di cui all'art.33, comma 4, lett.b) e c), del CCNL del 22.01.2004 (art. 68, comma 1, CCNL 2016-2018)	80.800,00
<i>INDENNITA'</i> ex-VIII qualifica funzionale art.37, comma 4, del CCNL del 06.07.1995 (art. 68 comma 1, CCNL 2016-2018)	388,00
TOTALE utilizzo risorse stabili per istituti stabili	457.388,00
ISTITUTI FINANZIATI CON RISORSE DISPONIBILI STABILI E RISORSE VARIABILI	
CCNL 1/4/99 art.17, c.2 lett.a) Compensi per produttività collettiva	103.977,67
CCNL 1/4/99 art.17, c.2 lett.a) Compensi per produttività collettiva Centri Impiego (6 mesi)	10.448,00
<i>CCNL 1/4/99 art.17, c.2 lett.a) (compensi per Produttività individuale)</i>	15.000,00
<i>CCNL 1/4/99 art.17, c.2 lett.a) (compensi per Produttività individuale) personale stradale</i>	17.940,00
CCNL 1/4/99 art.17, c.2 lett.d), e) (indennità varie: rischio, disagio, maneggio valori, reperibilità, lavoro ordinario notturno, compenso aggiuntivo lavoro domenica)	131.000,00
CCNL 1/4/99 art.17,c.2 lett.f) (sost. CCNL 9/5/06 art.7,c.2) Compensi per responsabilità	65.500,00
CCNL 1/4/99 art.17,c.2 lett.f) (sost. CCNL 9/5/06 art.7,c.2) Compensi per responsabilità Centri Impiego € 4.284,00 e compensi retr. di Pos. e Ris. PO. E AP.€ 9.982,00 (6 mesi)	14.266,00
Importo destinato a remunerare istituti previsti dall'art. 68, comma 2, del CCNL 21.05.2018	40.000,00
CCNL 21/05/2018 art.68, c.2 lett.g) Incentivi per funzioni tecniche art 113 D.Lgs. 50/2016	29.819,48
TOTALE	885.339,15
TOTALE RISORSE DISPONIBILI ANNO 2018	885.339,15
<i>Disponibilità da contrattare</i>	-
Fondo posizioni Organizzative	95.053,00
TOTALE UTILIZZO 2018	980.392,15

Le parti concordano:

- 1) L'importo relativo alle Economie anno 2017 sono state destinate integralmente a finanziare il compenso per la produttività collettiva anno 2018.
- 2) L'importo destinato a finanziare gli istituti previsti dall'art.68, comma 2, CCNL 21/05/2018 , qualora entro il 31/12/2018 non ci sarà accordo per la destinazione specifica andranno a finanziare la produttività collettiva anno 2018.



Handwritten signatures of the representatives of the Provincial Administration and the unions.

PROVINCIA DI TERNI



ACCORDO DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO AI SENSI DELL'ART. 7, C. 4 LETT. D) DEL CCNL DEL 21.05.2018

DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE CONDIZIONI E DELLE MISURE PER L'ATTRIBUZIONE DELLA "INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO" DI CUI ALL'ART. 70-BIS CCNL 21.05.2018.

PREMESSA

Il contratto decentrato definisce le condizioni di lavoro per la erogazione dei compensi accessori; la stessa condizione di lavoro non può legittimare la erogazione di due o più compensi, per cui ad ogni compenso deve corrispondere una fattispecie o causale diversa.

Il Direttore di ogni Area individuerà con proprio atto i dipendenti cui spetta l'attribuzione della indennità ed i relativi valori economici, sulla base dei criteri contrattuali, nei limiti delle risorse destinate annualmente.

La corresponsione della indennità avrà carattere temporale limitato all'effettivo espletamento delle prestazioni connesse, nonché sarà commisurata ai giorni di effettivo svolgimento, come di seguito specificato.

Si prende pertanto atto che la misura della indennità potrà essere soggetta a variazioni anche nel corso dell'anno di attribuzione, nonché essere oggetto di revoca nel corso del medesimo anno, al venire meno dei relativi presupposti.

I compensi per l'"INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO" vengono disciplinati come segue:

a) INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DISAGIATE
(ART. 70-BIS, COMMA 1, LETTERA A), CCNL 21.05.2018)

IMPORTI GIORNALIERI INDENNITÀ

€ 1,30 (presenza di almeno una condizione)

€ 2,70 (presenza di più condizioni)

Sono remunerate con gli importi di cui sopra, le attività svolte dal personale di categoria A, B e C, che presentino una o più di una delle sotto elencate situazioni di disagio:

- a. 1 esposizione a situazioni di disagio connesse a prestazioni rese con spostamenti sul territorio;
- a. 2 articolazione oraria differenziata rispetto a quella generale per garantire lo svolgimento di servizi di supporto agli organi istituzionali;
- a. 3 diversa articolazione dell'orario di lavoro, anche con flessibilità in misura ridotta e differenziata rispetto a quella garantita a tutti i dipendenti;
- a. 4 Prestazioni di lavoro che comportano rischi di inalazione di polveri, gas, particelle, combinati, composti nocivi alla salute.

PROVINCIA DI TERNI



- b) **INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ESPOSTE A RISCHI E, PERTANTO, PERICOLOSE O DANNOSE PER LA SALUTE**
(ART. 70-BIS, COMMA 1, LETTERA B), CCNL 21.05.2018)

IMPORTI GIORNALIERI INDENNITÀ

€ 3,70

€ 2,30 (riduzione ai sensi del comma 3, lett. a) art. 70-bis ccnl 21.05.2018 per il personale incaricato di attività di coordinamento)

Sono remunerata le attività che comportino continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale, secondo le sotto elencate specificazioni:

- b. 1 Prestazioni di lavoro che comportano contatto con catrame, bitumi e vernici
- b. 2 Prestazioni di lavoro che comportano esposizione a rischi di lesioni, traumi, malattie, ecc. connessi alle azioni di sollevamento e trazione particolarmente pesanti;
- b. 3 Prestazioni di lavoro che comportano esposizione al rischio traffico per lavorazioni svolte sul manto o sui cigli stradali di strade con intensa circolazione;
- b. 4 esposizione a rischi per l'incolumità fisica derivante dalla guida di autoveicoli in tutte le condizioni di traffico (incidenti stradali) e nelle varie condizioni metereologiche.

Occorre la presenza di una delle situazioni sopra elencate, purché prevalente nel contesto della attività svolta, per giustificare la erogazione della indennità.

- c) **INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' IMPLICANTI IL MANEGGIO DI VALORI**
(ART. 70-bis, comma 1, lettera c), CCNL 21.05.2018)

IMPORTO GIORNALIERO INDENNITÀ

€ 2,70

Sono remunerata le attività che comportino il maneggio di valori da parte del personale in possesso della qualifica di "agente contabile".

L'indennità riconosciuta al dipendente per lo svolgimento delle attività di cui ai punti a), b) o c) viene attribuita **giornalmente**, sulla base della effettiva presenza in servizio.

Al personale con rapporto di lavoro time orizzontale, verticale o misto l'indennità - come sopra determinata anche per le detrazioni in caso di assenza - **spetta in misura proporzionale alla percentuale oraria concordata.**

Gli oneri per la corresponsione della "indennità condizioni di lavoro" sono a carico del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 del vigente CCNL 21.05.2018.

PROVINCIA DI TERNI



Qualora la quota del fondo destinata a tale istituto contrattuale, così come determinata annualmente, dovesse rivelarsi insufficiente o, altresì, eccedente rispetto a quanto effettivamente dovuto, si provvederà ad effettuare un conguaglio con le somme destinate all'erogazione della produttività collettiva.

Le parti stabiliscono che il presente accordo sarà valido con decorrenza 31.12.2018, a valere sul 2019.

Terni, lì 28 Dicembre 2018

Per la delegazione trattante di parte pubblica


(Presidente)






Per la delegazione di parte sindacale


R.S.U.



CISL FPS



CGIL FP



UIL FPL

CSA Regioni Autonomie Locali

PROVINCIA DI TERNI



ACCORDO DI
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
AI SENSI DELL'ART. 7, C. 4 LETT. D) DEL CCNL DEL 21.05.2018

DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE CONDIZIONI E DELLE MISURE PER L'ATTRIBUZIONE DELLA "INDENNITÀ DI SERVIZIO ESTERNO" DI CUI ALL'ART. 56 -QUINQUIES DEL CCNL 21.05.2018.

PREMESSA

Il contratto decentrato definisce le condizioni di lavoro per la erogazione dei compensi accessori; la stessa condizione di lavoro non può legittimare la erogazione di due o più compensi, per cui ad ogni compenso deve corrispondere una fattispecie o causale diversa.

Il compenso per l'"**indennità di servizio esterno**" viene disciplinato come segue:

INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO (ART. 56-QUINQUIES CCNL 21.05.2018)

Al personale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in **servizi esterni di vigilanza**, compete una indennità giornaliera, il cui importo è determinato in **€ 2,30**.

Tale indennità è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno e compensa interamente i rischi ed i disagi connessi all'espletamento dello stesso in ambienti esterni; viene attribuita **giornalmente**.

Il Comandante del Corpo della Polizia Provinciale, alla fine di ogni mese, comunicherà agli uffici competenti le giornate in cui il personale assegnato abbia effettivamente svolto servizio esterno di vigilanza.

Al personale con rapporto di lavoro time orizzontale, verticale o misto l'indennità - come sopra determinata anche per le detrazioni in caso di assenza - **spetta in misura proporzionale alla percentuale oraria concordata**.

Gli oneri per la corresponsione della "**indennità di servizio esterno**" sono a carico del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 del vigente CCNL 21.05.2018.


Qualora la quota del fondo destinata a tale istituto contrattuale, così come determinata annualmente, dovesse rivelarsi insufficiente o, altresì, eccedente rispetto a quanto effettivamente dovuto, si provvederà ad effettuare un conguaglio con le somme destinate all'erogazione della produttività collettiva.

Le parti stabiliscono che il presente accordo sarà valido con decorrenza 31.12.2018, a valere sul 2019.

Terni, lì 28 Dicembre 2018

Per la delegazione trattante di parte pubblica

(Presidente)



Per la delegazione di parte sindacale

R.S.U.

CISL FPS

CGIL FP

UIL FPL

CSA Regioni Autonomie Locali

